

PROT. n. 5/2026.I
del 12/01/2026

TRIBUNALE DI PESCARA
SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI

I Giudici Delegati alla trattazione delle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, d'intesa con il Presidente del Tribunale,

Rilevato che, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi è stato introdotto l'istituto dell'esdebitazione di diritto, riconoscibile al debitore – come definito dall'art. 1, comma 1, CCII, e quindi non solo alla persona fisica ma anche alla persona giuridica o altro ente collettivo – decorsi tre anni dall'apertura della procedura, anche anteriormente alla sua chiusura, ove sussistano i presupposti di legge;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Correttivo ter (d.lgs. 136/2024), è stato espressamente previsto che:

– nelle procedure di liquidazione giudiziale, l'esdebitazione possa essere concessa solo su istanza del debitore, contestualmente al decreto di chiusura, oppure – se siano decorsi tre anni dall'apertura – anche prima della chiusura;

– nelle procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione possa essere concessa su istanza del debitore o anche su segnalazione del liquidatore, dopo la chiusura o – se siano decorsi tre anni dall'apertura – anche anteriormente;

Rilevato che nelle procedure pendenti da oltre un triennio presso questo Ufficio non risultano presentate istanze dei debitori né segnalazioni dei liquidatori ai fini dell'esdebitazione;

Ritenuto necessario assicurare ai debitori la concreta possibilità di esercitare un diritto che, secondo il vigente assetto normativo – salvo diverso intervento della Corte Costituzionale già adita – non può essere esercitato dopo la chiusura della procedura;

emanano le seguenti:

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ESDEBITAZIONE

A) Procedure di Liquidazione Giudiziale

Il Curatore è tenuto a:

1. monitorare il decorso dei tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 279 CCII, ai fini della possibile esdebitazione;
2. avvertire il debitore per l'eventuale presentazione del ricorso per esdebitazione con comunicazione da effettuarsi immediatamente dopo il compimento del triennio al fine di garantire il pieno esercizio del diritto;
3. ad informare, una volta completate le operazioni di liquidazione e in prossimità del deposito dell'istanza di chiusura ex art. 233 CCII, nuovamente il debitore che la procedura è in procinto di essere chiusa, per permettergli di presentare l'istanza di esdebitazione ove questi non vi abbia già provveduto. La comunicazione dovrà essere effettuata al momento della presentazione del rendiconto finale per consentire al debitore di valutare in tempo congruo la volontà di accedere all'esdebitazione e l'espletamento del contraddittorio con i creditori ammessi al passivo secondo le modifiche introdotte dal CCII.
4. Depositare unitamente all'istanza di chiusura:



- copia della comunicazione inviata al decorso del triennio;
- copia della comunicazione pre-chiusura;
- attestazione della data, modalità di trasmissione e ricezione.

B. Procedure di Liquidazione Controllata

Il Liquidatore è tenuto a:

- Monitorare il decorso del triennio dall'apertura della procedura ai sensi dell'art. 279 CCII, ai fini della possibile esdebitazione
- Segnalare al Tribunale almeno un mese prima del compimento del triennio – anche in assenza di istanza del debitore – ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale concessione o diniego dell'esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 1, CCII evidenziando, quindi, eventuali cause ostative quali colpa grave, frode, violazioni degli obblighi procedurali (es. mancata collaborazione, omissioni informative, occultamento attivo) anche qualora indicati nella Relazione particolareggiata del gestore OCC.

NOTE FINALI

Le presenti linee guida hanno efficacia immediata e si applicano a tutte le procedure di L.G. e di L.C. pendenti e future, indipendentemente dalla fase in cui esse si trovano al momento della pubblicazione.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione delle presenti linee guida sul sito internet del Tribunale di Pescara e per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Pescara, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Chieti e agli altri OCC accreditati dal Ministero della Giustizia aventi sede nel circondario del Tribunale di Pescara e del Tribunale di Chieti.

Pescara, lì 3 febbraio 2026

Il Giudice Delegato

Dott. Elio Bongrazio



Il Giudice Delegato

dott.ssa Federica Colantonio



Il Presidente del Tribunale

Dott. Luigi Cirillo

